DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 14

Disposizioni penali

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di societa' di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprieta' del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, societa' fiduciarie e societa' di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1991, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-14-disposizioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

penali/versione/0